



**CONTRATTO
DI
GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VOLANTE
DI GENERI DI RISTORO**

Prot.3968/2013

Tra la Parte fornitrice

DITTA GUGLIELMI ORNELLA di via P.Togliatti n.1157, 00155 ROMA di seguito denominata "**Azienda Fornitrice**", con sede in Roma in via **via P.Togliatti n.1157**, iscritta al n. **714414** del Registro delle Imprese, Codice Fiscale n. **GGLRLL62C47H501Q** in persona della Sig. ra ~~QUADRIUMI ORNELLA~~, suo legale rappresentante, domiciliato in Roma Via ~~Dunichio~~ n.28 Identificato con Carta Identità n. AS3073011

E la Parte Acquirente

L'istituzione scolastica "**I.T.C. DI VITTORIO- I.T.I. LATTANZIO**", codice fiscale n°97200390587 di seguito denominata "**Scuola**", rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof. FLAVIO DE CAROLIS, nato a Roma il ~~21/01/1960~~ e domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza dell'ISTITUTO ITC DI VITTORIO- ITI LATTANZIO via Teano, n. 223 00177-ROMA,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto Il servizio di distribuzione VOLANTE di generi di ristoro da somministrare all'interno dell'istituto.

Il presente contratto vincola l'azienda fornitrice al rispetto delle disposizioni emanate dal servizio Affari Generali, Patrimonio e demanio della Provincia, in ordine all'installazione autonoma delle utenze eventualmente occorrenti, ovvero alle modalità di contabilizzazione e di rimborso, nel caso di utilizzo di quelle esistenti.

Gli aspetti economico-patrimoniali connessi prevedono inoltre l'obbligo di corrispondere un canone per l'uso di porzioni di immobili adibite a posto di ristoro, nella misura stabilita dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 9 ottobre 2013 e si intende risolto alla naturale scadenza del 8 ottobre 2016. La disdetta del contratto deve essere comunicata all' "azienda fornitrice" almeno tre mesi prima della naturale scadenza, a mezzo raccomandata A/R.

La " Scuola" si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto per un periodo non superiore a quattro mesi, che comunicherà all' "azienda fornitrice" mediante lettera raccomandata A/R almeno quindici giorni prima della naturale scadenza.

L' "azienda fornitrice" si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal presente contratto.

ART.3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura del servizio si effettuerà tutti i giorni di lezione, compreso il periodo delle prove scritte in occasione degli esami di maturità, idoneità ed espletamento concorsi.

L' "azienda fornitrice" dovrà erogare i prodotti alimentari come indicati nell'allegato A.

Il servizio dovrà essere effettuato nei siti indicati, concordati con l'Ufficio Tecnico della " Scuola" , che si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico dell' "azienda fornitrice" , per sopraggiunti cambiamenti.

Il numero dei siti è rapportato alle reali esigenze della " Scuola" al momento della stesura del presente contratto.

Alla scadenza del contratto l' "azienda fornitrice" dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per la " Scuola" le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 20 giorni dalla scadenza.

L' "azienda fornitrice" dovrà installare, a proprie spese, contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti. La pulizia degli spazi e lo sgombero dei materiali di rifiuto dovrà essere effettuato giornalmente.

ART. 4 - PRODOTTI DI CONSUMO E PREZZI

I prodotti verranno distribuiti, nel rispetto delle norme igieniche richieste dalla ASL; dovranno essere di qualità e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

La "Scuola" si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Non è concessa la somministrazione di gomme americane e similari.

Tipologia prodotti Prezzo in Euro

ALLEGATO A

| Prodotti | | prezzi |
|-------------------------------------|---------|--------|
| PIZZA ROSSA A PEZZI | gr. 200 | 1,20 |
| PIZZA BIANCA FARCITA CON SALAME | gr. 200 | 1,00 |
| PIZZA BIANCA FARCITA CON MORTADELLA | gr. 200 | 1,00 |
| PIZZA BIANCA FARCITA CON COTTO | gr. 200 | 0,70 |
| ROSETTA FARCITA CON SALAME | gr. 200 | 1,00 |
| ROSETTA FARCITA CON MORTADELLA | gr. 200 | 1,00 |
| ROSETTA FARCITA CON COTTO | gr. 200 | 0,70 |
| ROSETTA FARCITA CON NUTELLA | gr. 200 | 1,00 |
| TRAMEZZINI VARI GUSTI | gr. 150 | 0,70 |

ART. 5- - VARIAZIONI

La "Scuola" si riserva la facoltà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio ed in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire il numero dei giorni di espletamento del servizio e l'"azienda fornitrice" è impegnata ad adeguarsi.

ART. 6- PERSONALE IMPIEGATO – ADEMPIMENTI

L'Azienda fornitrice dichiara di possedere l'organizzazione e l'attrezzatura adeguata per la fornitura e l'installazione nei termini prescritti.

L'Azienda fornitrice dichiara che non vi sono cause ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

L'Azienda fornitrice dichiara che le attrezzature offerte ed installate sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L.626/'90 e L.242/'96 e s.m.i.) e con le norme relative alla sicurezza ed affidabilità degli impianti (L.46/'90 e s.m.i.).

Per lo svolgimento del servizio l'"azienda fornitrice" dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche.

Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'"azienda fornitrice" è tenuta all'applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi provinciali integrativi, in tutte le loro parti normative ed economiche.

ART. 7 - CONTROLLI

La "Scuola" si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dal l'"azienda fornitrice", al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

L'"azienda fornitrice" si obbliga ad accettare le relazioni delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale al l'"azienda fornitrice", la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi eventuali spese per le analisi sostenute.

ART. 8- ONERI E PENALITÀ' A CARICO DELLA DITTA

Sono a carico dell' "azienda fornitrice" tutte le spese di trasporto, consegna e somministrazione dei prodotti.

L' "azienda fornitrice" dovrà consegnare entro la data di inizio del servizio il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.L. 155/97.

L' "azienda fornitrice" deve provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa, per la durata del rapporto contrattuale, contro i danni che possono derivare a persone e cose causati dall' erogazione del servizio, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per infortunio; copia della polizza deve essere consegnata all'Ufficio Tecnico della "Scuola".

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La "Scuola" si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C. C., a tutto rischio della "azienda fornitrice", qualora dovessero verificarsi:

a. gravi negligenze ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio;

b. superi di oltre 15 (quindici) giorni i termini per l'adempimento degli obblighi posti dall'art. 8;

d. dopo la terza risultanza negativa in occasione di controlli di cui all'art. 7 e 8.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto della "Scuola" al risarcimento dei conseguenti danni.

ART. 10- ESONERO DI RESPONSABILITÀ' PER la " Scuola"

L' "azienda fornitrice" risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, a :

a -persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della "azienda fornitrice" stessa;

a -persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà DELLA "Scuola";

a -terzi e/o cose di loro proprietà.

La " Scuola" non è responsabile per eventuali danni che gli utenti possono causare, come è altresì esonerata da ogni responsabilità per furto, incendio, atti vandalici e qualsiasi altro danno recato da terzi.

ART. 11- DIVIETI

E' vietata la cessione ed il subappalto, in tutto o in parte, del servizio in oggetto.

ART. 12 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE

La "azienda fornitrice" del servizio dovrà versare:

A) un contributo annuo liberale di euro **4.511,00** (quattromilacinquecentoundici/00), da liquidare in due rate di euro 2.255,50 cadauna (la prima entro il mese di dicembre, la seconda entro il mese di giugno – riferiti ad anno scolastico) a sostegno delle attività dell'offerta formativa della " Scuola" **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO" Via Teano, 223 - 00177 Roma.**

B) il canone annuale quantificato secondo i criteri stabiliti dal regolamento Provinciale per l'occupazione di spazi alla Provincia Ente proprietario degli immobili destinati a sedi scolastiche

Art. 13- Spese contrattuali

Le spese di bollo, di registrazione del contratto, nonché di qualsiasi atto connesso alla stipula dello stesso, sono a carico della "azienda fornitrice".

ART. 14 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dell' "azienda fornitrice", tutte le condizioni presenti nel Capitolato.


ART. 15 - FORO COMPETENTE

Il presente contratto è redatto in duplice originale, una per ciascuna delle parti contraenti.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra "Scuola" e la "Azienda Fornitrice" in merito all'interpretazione e/o esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.

ROMA, 08/10/2013

Per l'Azienda fornitrice


Ditta Guglielmi Ornella
C.F.: GGL RLL 62C47H501Q
P.Iva : 08884620587

Per la Scuola


II DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Flavio De Carolis)